Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 24 del 03 giugno 2003

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1516 - Area Generale di Coordinamento Gabinetto del Presidente - **Approvazione regolamento discplinante la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.**

Allegato A

"REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA"

Art. 1
(Bollettino Ufficiale della Regione Campania)

Il Bollettino Ufficiale è strumento di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale della Regione Campania.
Sul Bollettino devono essere pubblicati tutti gli atti aventi carattere normativo e rivolti ad una pluralità indeterminata di destinatari.
Non sono pubblicati gli atti amministrativi regionali aventi rilevanza interna e i decreti dirigenziali e gli atti amministrativi esecutivi di precedenti provvedimenti

Art. 2
(Contenuti e articolazione della pubblicazione)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Campania si articola in tre parti, comprese in un unico fascicolo.

Nella prima parte – denominata "**Atti della Regione"** – sono pubblicati:
a) le modificazioni dello Statuto regionale;
b) le leggi ed i regolamenti della Regione;
c) i testi coordinati di leggi regionali;
d) le circolari esplicative ed applicative di leggi regionali;
e) le delibere della Giunta Regionale, con le quali si dispone in ordine:
   - alla organizzazione degli uffici regionali;
   - all'affidamento degli incarichi dirigenziali;
   - alle procedure amministrative aventi valenza generale;
f) gli atti amministrativi con i quali si dispone in ordine all'accesso agli atti;
g) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Regionale aventi valenza generale;
h) le proposte di legge e di regolamento e le delibere di Giunta Regionale da trasmettere all'approvazione del Consiglio regionale;
i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;
l) i decreti dirigenziali, che in ragione dei significativi contenuti di interesse generale, con riferimento agli ambiti di cui alla lettera "e", il soggetto adottante ritenga, previa motivazione, di pubblicare;
m) gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi, di procedure di gara, di concorsi, o relativi all'attribuzione di benefici economici e finanziari o connessi al rilascio di autorizzazioni e concessioni e i relativi atti modificativi;
n) gli albi, i registri, gli elenchi di cui sia prevista la pubblicazione da deliberazioni di Giunta Regionale, da leggi regionali o nazionali;
o) gli atti di nomina di commissioni di concorsi e di gare.
p) gli atti di nomina di comitati, organismi monocratici o collegiali la cui istituzione sia disposta da leggi.
q) Ogni altro atto che la Giunta Regionale deliberi di portare alla pubblicazione.
r) I decreti e le direttive del Presidente e degli Assessori per i quali sia espressamente disposta la pubblicazione;

s) sono inoltre pubblicati gli altri atti della Regione che, previa motivazione disposta negli atti stessi, debbano essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.

Nella seconda parte – denominata "**Atti dello Stato e di altri Enti pubblici"** - sono pubblicati:

a) le sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione Campania, a conflitti di attribuzione avente come parte la Regione stessa, le ordinanze ed i ricorsi che sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi della Regione;
b) la richiesta di referendum di interesse regionale e la proclamazione dei relativi risultati;
c) gli atti di organi statali o comunitari, le ordinanze di particolare interesse per la Regione, la cui pubblicazione si disposta dal Presidente della Giunta Regionale;
d) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi o prescritta da leggi o regolamenti;

Nella terza parte – denominata "**Avvisi e bandi"** – sono pubblicate le inserzioni concernenti avvisi, concorsi, bandi, sovvenzioni benefici economici e/o finanziari.

Art. 3
(Validità ed efficacia della pubblicazione)

La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione costituisce testo legale degli atti medesimi.
Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d'ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.
Salvo che non sia diversamente disposto, la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione non sostituisce la comunicazione ai destinatari degli atti medesimi.

Art. 4
(Pubblicazione e diffusione)

Il Bollettino Ufficiale si pubblica, di regola, con cadenza almeno settimanale e viene distribuito in abbonamento ed in singoli fascicoli.
La Regione cura la più ampia diffusione del Bollettino sul territorio regionale.
La Giunta regionale determina per le rispettive strutture, gli uffici presso i quali gli interessati possono consultare il Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5
(Direzione, redazione e amministrazione)

Il Direttore responsabile e il Vice direttore sono nominati dalla Giunta regionale
Il Coordinatore dell'A.G.C. 02 e il Coordinatore dell'A.G.C. 01 sono tenuti per le rispettive competenze a verificare prima della pubblicazione la corretta applicazione della presente disciplina.